



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa dei senatori GASPARRI, QUAGLIARIELLO, BRICOLO,
CENTARO e BENEDETTI VALENTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2010

Disposizioni in materia di sospensione del processo penale
nei confronti delle alte cariche dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge costituzionale contiene disposizioni a tutela dell'interesse al sereno svolgimento delle funzioni che fanno capo alle alte cariche dello Stato.

Il provvedimento attua il principio della continuità e regolarità delle più alte cariche pubbliche, nel pieno rispetto della regola di eguaglianza, che consente di prevedere un regime differenziato anche riguardo all'esercizio della giurisdizione, purché risultino concretamente tutelati anche gli altri concorrenti valori costituzionali.

La Corte costituzionale, nelle sentenze n. 24 del 2004 e n. 262 del 2009, ha affermato che si tratta di un interesse apprezzabile dell'ordinamento, che può essere tutelato in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto tale protezione è strumentale. La Corte ha, inoltre, affermato che è compito del legislatore di assicurare tutela a tale interesse, anche attraverso il meccanismo della sospensione del processo penale.

Il disegno di legge costituzionale si compone di tre articoli.

I commi 1 e 2 dell'articolo 1 affermano che il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, durante lo svolgimento della carica o delle funzioni, non possono essere sottoposti a processo penale qualora il Parlamento decida di disporre la sospensione del processo.

Questo meccanismo opera esclusivamente con riguardo ai reati extrafunzionali, posto che, per i reati commessi nell'esercizio delle funzioni, gli articoli 90 e 96 della Costituzione già prevedono speciali regole giurisdizionali per le alte cariche dello Stato.

Ebbene, l'esigenza di assicurare la continuità nello svolgimento del *munus* facente

capo a tali alte cariche dello Stato sussiste anche in relazione al processo ordinario, indipendentemente dal fatto che si proceda per fatti commessi in epoca anteriore all'assunzione della carica o della funzione.

Il meccanismo di sospensione del processo è attivato da una comunicazione che l'autorità giudiziaria indirizza alla Camera di appartenenza o, nel caso in cui l'alta carica dello Stato non rivesta anche una carica parlamentare, al Senato della Repubblica.

Le Camere, entro un termine certo (novanta giorni dalla comunicazione), devono decidere sulla eventuale sospensione del processo. Per il Presidente della Repubblica, la decisione è adottata dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

Questo meccanismo esclude ogni automaticità della sospensione, rimettendo la decisione all'organo che è diretta espressione della volontà popolare.

Il comma 3 prevede che, in caso di sospensione del processo, è sospeso anche il corso della prescrizione dei reati in esso contestati. Secondo il principio generale previsto dall'articolo 159 del codice penale, la prescrizione riprenderà il suo corso dal giorno in cui cessa la causa della sospensione.

Il comma 4 consente al giudice, se ne ricorrono i presupposti, di acquisire, nel processo sospeso, le prove non rinviabili. Si tratta di una «valvola di sicurezza», che, escludendo la paralisi assoluta delle attività processuali, salvaguarda il diritto alla prova e impedisce che la sospensione operi in modo generale e indifferenziato sul processo in corso.

Infine, il comma 5 prevede la possibilità, per la parte civile, di trasferire l'azione in sede civile, in deroga all'articolo 75, comma 3 del codice di procedura penale. Tale de-

roga non soltanto è compatibile con i principi generali – posto che la rinuncia agli atti del giudizio, derivante dal trasferimento dell'azione civile nel processo penale, non preclude la riproposizione della domanda – ma è in linea con le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale (sentenza n.24 del 2004), al fine di evitare che la posizione della parte subisca gli effetti della sospensione del processo penale. Per apprestare una piena tutela del diritto della parte civile viene, inoltre, previsto che, in caso di ripro-

posizione della domanda in sede civile, la causa debba essere trattata con priorità, attraverso la riduzione del termine a comparire.

L'articolo 2 contiene una disposizione transitoria, che estende la sospensione anche ai processi penali già in corso, in ogni fase, stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.

L'articolo 3 stabilisce, infine, che la legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 90 della Costituzione, quando l'autorità giudiziaria esercita l'azione penale nei confronti del Presidente della Repubblica, anche in relazione a fatti antecedenti alla assunzione della carica, ne dà immediata comunicazione al Senato della Repubblica, trasmettendo gli atti del procedimento. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione, nel corso dei quali il procedimento è sospeso, il Parlamento in seduta comune dei suoi membri può disporre la sospensione del processo.

2. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, quando l'autorità giudiziaria esercita l'azione penale nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, ne dà immediata comunicazione alla Camera di appartenenza, trasmettendo gli atti del procedimento. La comunicazione è data al Senato della Repubblica se si deve procedere nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione, nel corso dei quali il procedimento è sospeso, la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica possono disporre la sospensione del processo.

3. La sospensione del processo opera per l'intera durata della carica o della funzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale.

4. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale per l'assunzione delle prove non rinviabili.

5. Nei casi di sospensione del processo, non si applica la disposizione dell'articolo

75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

Art. 2.

1. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore.

2. Nei casi di cui al comma 1, il giudice ne dà immediata comunicazione alla Camera di appartenenza o al Senato della Repubblica, in base alle rispettive competenze come definite all'articolo 1, commi 1 e 2, trasmettendo gli atti del relativo procedimento. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione, nel corso dei quali il processo è sospeso, la Camera di appartenenza, il Senato della Repubblica o il Parlamento in seduta comune dei suoi membri decidono se disporre la sospensione del processo per la durata della carica o della funzione.

Art. 3.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

